

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/04/2017

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/39291-sul-trasporto-di-persone

Autore: Stefano Galeano

Sul trasporto di persone

SUL TRASPORTO DI PERSONE

Saggio breve di Stefano Galeano (1)

Sommario: 1. Il contratto di trasporto di persone: generalità. - 2. Quale forma del contratto? - 3. Il biglietto di passaggio. - 4. Obblighi principali e accessori del vettore. - 5. Obblighi gravanti sul passeggero. - 6. Passeggero privo di biglietto. - 7. Impedimenti nell'esecuzione del contratto di trasporto. - 8. Trasporto del bagaglio e conseguenze in caso di smarrimento. - 9. Termini di prescrizione.

1. Il contratto di trasporto di persone: generalità

Ai sensi dell'art. 1678 c.c. (²), il contratto di trasporto (³) è quel contratto mediante il quale una parte c.d. vettore si obbliga, verso corrispettivo (⁴), a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Ciò che caratterizza il trasporto, ergo, è lo spostamento di un bene materiale o di una persona da un luogo ad un altro. Cosa si intende per vettore? Nel contratto di trasporto, con il termine vettore ci si riferisce a colui che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro. Nei traffici marittimi, chi esegue il trasporto di persone o di merci, e in particolare chi lo fa per gli emigranti: a tal fine i vettori devono avere speciale autorizzazione (patente di vettore di emigrazione) dal

¹ Giurista

² Bisogna sottolineare che le disposizioni generali del codice civile sul trasporto sono applicabili ai trasporti via d'acqua o per via d'aria, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione o dalle leggi speciali.

³ Trattasi di contratto consensuale contraddistinto dall'obbligo del vettore di trasferire una persona c.d. *passeggero* da un luogo ad un altro

⁴ Il corrispettivo può anche mancare, in tal caso il trasporto è gratuito.

ministero degli Affari Esteri, imprenditore di trasporti aerei (5).

Il contratto di trasporto di persone si differenzia dal contratto di trasporto di cose proprio per la diversità dell'oggetto trasportato ossia persona anziché cosa. Inoltre, la consegna al vettore dell'oggetto trasportato e la sua detenzione ad opera del vettore medesimo, che caratterizza il trasporto di cose, non si verificano nel trasporto di persone. Da ciò discende che sul passeggero gravino maggiori oneri di collaborazione, non solo all'inizio e alla fine del viaggio, ma ininterrottamente nel corso del medesimo; d'altro canto, il passeggero è in condizione di controllare durante il suo svolgimento la prestazione del vettore. All'obbligo di custodia, caratteristico del trasporto di cose, corrisponde nel trasporto di persone l'obbligo del vettore di prestare adeguata vigilanza sull'incolumità del passeggero.

Ci si chiede a questo punto: quali sono gli elementi costitutivi dell'obbligo di trasferimento? Tra questi è da annoverare la durata del trasferimento stesso, la quale deve risultare ragionevole in rapporto al mezzo di trasporto e all'interesse del creditore.

2. Quale forma del contratto?

-

⁵ Fonte: http://www.treccani.it.

Il contratto che ha per oggetto il trasporto di persone sia per aria che per acqua, deve essere provato per iscritto, tranne nel caso in cui si tratti di trasporto su navi minori inferiori a una certa stazza. Ergo, la mancanza della forma scritta non pregiudica la validità del contratto, ma rende, tuttavia, più difficoltosa la prova del medesimo in giudizio. A questo punto, è da precisare che nel trasporto aereo effettuato da vettori comunitari, la forma scritta non è richiesta neppure ai fini della prova; rimane l'obbligo del vettore di avvisare per iscritto il passeggero che la propria responsabilità può essere limitata. A differenza di quanto previsto dall'art. 2702 c.c., secondo cui: "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta", in materia di diritto della navigazione il biglietto di passaggio rilasciato dal vettore fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato, nonostante non sia sottoscritto dalle parti.

Di solito, prima della conclusione del contratto viene effettuata una c.d. *prenotazione*, la quale è stata paragonata da parte della dottrina quale *contratto preliminare*.

3. Il biglietto di passaggio

Secondo l'art. 397 cod. nav.: "Il biglietto di passaggio deve indicare il luogo e la durata di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, il nome e il domicilio del vettore". A tal riguardo, occorre ricordare che se il biglietto di passaggio indica il nome del passeggero o, in mancanza di tale indicazione il passeggero ha già iniziato il viaggio, il diritto al trasporto può essere ceduto soltanto col consenso del vettore; se, invece, tale biglietto non prevede l'indicazione del passeggero, esso è titolo di legittimazione, ossia un documento che serve ad identificare l'avente diritto alla prestazione per cui, di conseguenza, è cedibile e assurge a idoneo al trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

4. Obblighi principali e accessori del vettore

La principale obbligazione a carico del vettore consiste, ovviamente, nel trasferimento in un certo tempo e di protezione dell'incolumità del passeggero. Oltre a tale obbligo essenziale, il vettore è tenuto ad adempiere a varie prestazioni accessorie, tra cui ricordiamo: 1) mettere a disposizione del passeggero la nave o l'aeromobile, in condizioni di navigabilità e provvista di tutti quei requisiti necessari per il trasporto dei passeggeri, nel giorno indicato e per l'esecuzione del viaggio stabilito; 2)

trasportare il bagaglio; 3) fornire vitto e alloggio (6); 4) adottare tutte le misure necessarie per prevenire i danni che possono derivare alla vita ed alla salute del passeggero dall'esercizio della navigazione; 5) espletare le operazioni di imbarco e sbarco, alle quali, in assenza di apposito servizio portuale, il vettore deve provvedere con diritto a essere rimborsato dal passeggero della relativa spesa quando non sia compresa nel prezzo di passaggio.

5. Obblighi gravanti sul passeggero

Le principali obbligazioni poste a carico del passeggero consistono nel pagamento del prezzo del trasporto (a meno che la prestazione sia effettuata a titolo gratuito o amichevole) e nel coadiuvare il vettore affinché questi possa adempiere alla sua prestazione. Il prezzo pagato dal passeggero, include una percentuale che si riferisce al trasporto puro e semplice e un'altra che attiene al vitto o ad altre prestazioni accessorie. Inoltre, la quota del biglietto comprende, altresì, l'importo delle operazioni di imbarco e sbarco.

È bene ricordare che il passeggero, in quanto componente della comunità viaggiante, è tenuto all'osservanza dei regolamenti di bordo ed è soggetto all'autorità del comandante.

⁶ Tale prestazione accessoria, normalmente, è prevista nei viaggi di una certa durata.

6. Passeggero privo di biglietto

Se un passeggero si imbarca senza biglietto quale procedura occorre adottare? In tal caso tale passeggero deve darne immediata comunicazione al comandante o al commissario di bordo. In mancanza, egli deve pagare il doppio del prezzo di passaggio sino al porto verso cui è diretto o in cui è sbarcato, fatto salva la richiesta di risarcimento dei danni.

7. Impedimenti nell'esecuzione del contratto di trasporto

Affinché il vettore possa adempiere tempestivamente alla sua prestazione è richiesta la collaborazione da parte del passeggero; quest'ultimo, quindi, deve in *primis* presentarsi tempestivamente a bordo per dare esecuzione al viaggio. Se il passeggero non si presenta la prestazione del vettore diventa impossibile e di conseguenza si estingue ai sensi dell'art. 1256 c.c. (7). Qual è la *ratio legis* sottesa a tale previsione? L'estinzione si spiega in ragione del fatto che il mancato adempimento non è attribuibile al debitore: se, invece, lo fosse, su questi graverebbero le conseguenze. Difatti, anche se l'impossibilità è temporanea, il debitore è liberato solo dopo che non può più essere obbligato ad

_

⁷ L'art. 1256 c.c. testualmente recita: "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla".

effettuare la prestazione divenuta possibile o che è venuto meno l'interesse del creditore a conseguirla ma non lo è se, venuta meno l'impossibilità, non sussiste una di queste situazioni.

Nel caso di impedimento alla partenza per morte del passeggero o sua impossibilità a eseguire il viaggio, il contratto si risolve di diritto e spetta il quarto del prezzo di passaggio, al netto dell'eventuale vitto. Se l'evento che ha causato l'impedimento alla partenza concerne uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare insieme, può ciascuno dei passeggeri chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Se, tuttavia, il vettore non è informato dell'impedimento prima della partenza, è dovuto l'intero prezzo di passaggio netto. Se il passeggero non si presenta a bordo nel tempo prefissato e lascia dunque partire la nave o l'aeromobile senza imbarcarsi, deve il prezzo di passaggio computato al netto del vitto.

Se il passeggero è costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto tenendo conto del tratto utilmente percorso; se, invece, l'interruzione avviene per fatto del passeggero, questi deve per la residua durata del viaggio il prezzo di passaggio netto.

Se la partenza è impedita per causa non ascrivibile al vettore, il contratto si risolve di diritto ed il vettore deve rimborsare il prezzo versatogli.

Se il vettore modifica l'itinerario in modo tale da provocare pregiudizio al passeggero, questi può richiedere la rescissione del contratto oltre che il risarcimento dei danni subiti.

Se, invece, il vettore sopprime la partenza, la risoluzione del contratto opera di diritto solo ove sia possibile l'effettuazione del viaggio con una successiva nave dello stesso vettore. In tal caso, comunque, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno.

Cosa succede, invece, se il viaggio è interrotto per causa di forza maggiore? In tal caso il prezzo di passaggio è corrisposto proporzionalmente al tratto utilmente percorso. Cosa avviene in caso di ritardo della partenza? In questa ipotesi il passeggero ha diritto ad usufruire del vitto e dell'alloggio a carico del vettore e in tal caso, il diritto al risarcimento del danno si verifica qualora il ritardo sia dovuto per una causa addebitabile al vettore.

8. Trasporto del bagaglio e conseguenze in caso di smarrimento

Nel prezzo di passaggio è incluso, altresì, il corrispettivo del trasporto del bagaglio del passeggero, nei limiti di peso o di volume prefissati dal vettore od osservati per uso (c.d. *bagaglio non registrato*). Tale bagaglio deve contenere esclusivamente effetti personali del passeggero (8). Per il bagaglio eccedente i limiti anzidetti il vettore, su richiesta del passeggero, è tenuto a compilare, in duplice esemplare, un bollettino con l'indicazione del luogo e della data di emissione, del luogo di partenza e di quello di destinazione, del proprio nome e domicilio, del numero e del peso dei colli, dell'eventuale valore dichiarato e del prezzo di trasporto (c.d. *bagaglio registrato*).

Oltre alla distinzione tra bagaglio registrato e non registrato occorre distinguere tra bagaglio consegnato e non consegnato. Inoltre, mentre il bagaglio registrato si caratterizza per l'emissione del bollettino su richiesta e nell'interesse del passeggero, il bagaglio consegnato implica l'affidamento al vettore, che ne assume la custodia; il bagaglio consegnato viene anche registrato, mentre può accadere che il bollettino venga emesso per un bagaglio non consegnato.

Il passeggero è tenuto a ritirare il bagaglio nel luogo previsto dal contratto di trasporto; ai sensi dell'art. 417 cod. nav.: "Il vettore può depositare in luogo idoneo il bagaglio non ritirato, dandone avviso al passeggero".

⁸ Nel caso in cui vengano acclusi oggetti di diversa natura, è previsto il doppio del prezzo di tariffa per il trasporto delle cose stesse, oltre al risarcimento dei danni.

Lo smarrimento di un bagaglio consegnato dal passeggero al vettore si verifica non di rado per cui, a questo punto, occorre soffermarsi su tale problematica. Un prezioso aiuto in materia ci viene offerto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. In particolare, la Cassazione, III sez. civ., con sentenza n. 14667 del 14 luglio 2015 ha precisato che "Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura, e dunque non solo alla componente di pregiudizio meramente patrimoniale, ma anche a quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione inviolabili della di diritti grave persona, costituzionalmente tutelati".

La Suprema Corte, inoltre, con sentenza del 27 ottobre 2004 n. 20787 ha stabilito che: "La norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo (o l'inadempimento) nel trasporto di persone è l'art. 942 del codice della navigazione". La summenzionata norma prevede

al riguardo che "Il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno". In buona sostanza – continuano gli ermellini – la disposizione citata "Stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

9. Termini di prescrizione

Concludendo il presente saggio, dobbiamo evidenziare che i diritti collegati al contratto di trasporto di persone e di bagaglio non registrato si prescrivono col decorso di mesi sei dall'arrivo a destinazione del passeggero o, in caso di mancato arrivo, dal giorno in cui il passeggero sarebbe dovuto arrivare.

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di bagagli registrati si prescrivono col decorso di anni uno dalla riconsegna dei bagagli o, in caso di smarrimento, dal giorno in cui essi sarebbero dovuti essere riconsegnati.

Inoltre secondo il comma 3 dell'art. 418 cod. nav.: "Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori dell'Europa o dei Paesi

bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione dei diritti indicati nei comma precedenti si compie col decorso di un anno".

Per quanto concerne i trasporti aerei, si applica la stessa disposizione, visto il richiamo dell'art. 949 cod. nav. Ad ogni buon conto, per i trasporti aerei effettuati da vettori comunitari, si applica il diverso termine, che ha natura di decadenza secondo l'art. 35 della Convenzione di Montreal, di due anni che decorre dall'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o dall'interruzione del trasporto.

Per completezza di trattazione, bisogna rilevare che per quanto attiene al trasporto marittimo l'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di anni due. Il termine di prescrizione decorre: a) in caso di lesioni personali, dalla data dello sbarco del passeggero; b) in caso di morte intervenuta durante il trasporto, dalla data in cui il passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato e, in caso di lesioni personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno causato la morte del passeggero dopo il suo sbarco, dalla data della morte; tuttavia il termine non può essere superiore a tre anni dalla data dello sbarco; c) in caso di perdita o danni ai bagagli, dalla data dello sbarco o, se

posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo (Convenzione di Atene) (9).

⁹ La Convenzione di Atene è stata introdotta dal Regolamento CE n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile $2009\ relativo\ alla\ responsabilit\`{a}\ dei\ vettori\ che\ trasportano\ passeggeri\ via\ mare\ in\ caso\ di\ incidente.$